

Rapporto sul messaggio

numero **4873**
data **27 agosto 1999**
dipartimento **Territorio**

della Commissione della legislazione sul messaggio 30 marzo 1999 concernente la modifica della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986

IN GENERALE

Il messaggio governativo propone alcune modifiche alla vigente legge sul demanio pubblico, del 1986, già modificata parzialmente nel 1991 e nel 1994.

La legge si applica al demanio cantonale, cioè alla parte non patrimoniale dei beni immobili del Cantone, che comprende:

- per legge, **beni naturali** inalienabili (montagna non coltivabile, laghi, corsi d'acqua);
- **beni artificiali** destinati ad adempire compiti pubblici (strade, edifici pubblici), che possono per decisioni d'autorità perdere la qualità demaniale (estinzione) e diventare così beni patrimoniali alienabili.

La legge riprende principi del diritto federale e della giurisprudenza, integrandoli a proposito di:

- competenze (il nuovo art. 59 cpv. 1 lett. i) della Costituzione cantonale ha istituito una competenza del Gran Consiglio, con possibilità per la legge di delegarla al Consiglio di Stato);
- utilizzo (l'uso comune dei beni demaniali è aperto a tutti, compatibilmente con la loro destinazione e con leggi speciali; usi speciali di poca intensità o di breve durata richiedono un'autorizzazione, mentre usi speciali intensi e durevoli richiedono una concessione);
- tasse (di autorizzazione e di concessione).

Analoghi principi sono validi per il demanio comunale e patriziale, disciplinato dalle rispettive leggi organiche e dai regolamenti locali.

La legge tratta gli aspetti generali, per i quali lo Stato si trova ad agire analogamente ad un proprietario immobiliare. Altre regole per l'uso o la gestione di singole categorie di beni demaniali si trovano in leggi speciali: in materia di acque, strade, circolazione, protezione della natura, costruzioni, pianificazione del territorio, singole infrastrutture pubbliche, ecc.

Questa dispersione legislativa, inevitabile, corrisponde a distinti comparti dell'amministrazione, ciascuno dei quali nel tempo cresce e "coltiva" le "sue" leggi e procedure, non sempre in modo coerente con conoscenze e valutazioni che dovrebbero essere globali, e soprattutto in modo da facilitare le cose per il cittadino utente o imprenditore. Sarebbe auspicabile una maggiore rotazione tra i funzionari attivi in materia di pianificazione, demanio, ambiente, autorizzazioni a costruire ecc.

La procedura di consultazione ha sollevato qualche contestazione in materia di tasse per i porti (richieste di esenzioni) e per le affissioni pubblicitarie su strade cantonali negli abitati (ripartizione con i comuni).

Per altri aspetti sostanzialmente non controversi, le formulazioni proposte nel messaggio non sono sempre apparse convincenti. L'intera legge in verità, anche per effetto dei rimaneggiamenti puntuali del 1991 e 1994, appare perfettibile nella forma. La Commissione si è limitata a intervenire sugli articoli dei quali il messaggio ha proposto modifiche.

COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Art. 7 cpv. 3 - Acquisto del carattere demaniale

La norma permetteva di aggirare, nei casi minimi, la competenza prima rigidamente riservata al Gran Consiglio. Può essere abrogata, viste le nuove basi costituzionali, tradotte nei nuovi art. 8 e 11 della legge.

Art. 8 - Estinzione del carattere demaniale

La nuova Costituzione precisa la competenza del Gran Consiglio e permette di delegare per legge al Consiglio di Stato la decisione di estinguere il carattere demaniale di un fondo (p.e. abbandonare un tratto stradale) con conseguente possibilità di venderlo o permutarlo. Si tratta di stabilire entro quali limiti concedere questa delega (in pratica esercitata già prima con l'artificio dell'art. 7 cpv. 3).

Il limite di valore (fino a fr. 500'000.-) è accertabile con una stima del possibile valore venale (di mercato). Non è sempre agevole farlo, ma il criterio non è neppure facilmente sostituibile da un altro.

La possibilità di estinguere il carattere demaniale si applica ovviamente al solo demanio artificiale, mutevole secondo la sua destinazione, come si è ritenuto di precisare al cpv. 1. Per il demanio naturale, definito tale dalla legge (laghi e corsi d'acqua, montagna non coltivabile), è superfluo dire che bisogna cambiare la legge per togliergli questa caratteristica. D'altra parte, è possibile ipotizzare che il confine in montagna - dettato dal diritto federale - tra demanio cantonale (terreno sterile) e beni in possibile proprietà altrui siccome sfruttabili economicamente (pascoli, boschi, di regola patriziali), più non corrisponda alla mutata realtà economica, e che quindi una eventuale rettifica fondiaria - salvi i diritti della controparte - possa rientrare nelle competenze delle autorità senza violare con questo la legge.

Art. 11 cpv. 2 - Autorità competenti per le autorizzazioni e concessioni

La nuova Costituzione permette pure di delegare al Consiglio di Stato la competenza di rilasciare concessioni. Finora erano delegate al Consiglio di Stato quelle di durata inferiore a 30 anni.

È sicuramente preferibile la soluzione proposta dal messaggio, che istituisce le condizioni cumulative di estensione della superficie e di durata della limitazione dell'uso comune (la seconda condizione, in alternativa con la difficoltà di ripristino di uno stato dei luoghi consono all'uso comune, che considera in pratica lo stesso effetto).

Compererà quindi per esempio al Consiglio di Stato concedere la costruzione di un rifugio in alta montagna (piccola porzione di suolo demaniale occupata da una costruzione di terzi, anche per più di trent'anni). Al Gran Consiglio invece la concessione per un porto di rilevante estensione o per impianti di risalita per sciatori, anche se di durata inferiore ai 30 anni.

La legge precisa i limiti di competenza tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha facoltà generale di delegare quanto di sua competenza alle istanze subordinate (legge del 25 giugno 1928 - 8 novembre 1996). Va opportunamente distinto un cpv. per le autorizzazioni e uno per le concessioni.

Articolo 20 cpv. 1 - Ammontare

I ricavi da tasse per autorizzazioni e concessioni d'uso speciale del demanio pubblico sono cresciuti considerevolmente negli ultimi anni (la tabella comprende tasse pagate anticipatamente per più anni d'uso):

anno	Demanio naturale	Demanio artificiale
1995	1'051'000	285'000
1996	1'248'000	292'000
1997	1'405'000	270'000
1998	1'448'000	549'000

È difficile calcolare il costo complessivo della gestione del demanio, frazionata nei suoi diversi aspetti su diversi organi dell'amministrazione (stabili erariali, strade, ecc.).

La gestione prettamente giuridico-fondiarria fatta dall'Ufficio del demanio occupa una decina di funzionari, per un costo di almeno 1.0 milioni di fr. annui. La loro attività consiste da una parte nei normali atti d'amministrazione di un proprietario

di terreni (rapporti con enti locali, geometri, ma anche con i servizi cantonali competenti in materia di pianificazione territoriale, progettazione, costruzione e manutenzione di opere pubbliche, tutela naturalistica ecc.); d'altra parte (per un costo di ca. 0.4 milioni) nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni e nella percezione delle tasse.

Bisogna evitare che l'aumentato l'introito per tasse serva in ultima analisi a giustificare maggiori strutture amministrative finalizzate alla percezione di tasse, in un assurdo meccanismo fine a se stesso. Per il demanio artificiale, nel quale lo Stato investe (in pavimentazioni ecc.), è senz'altro adeguato percepire tasse da chi ne fa un uso speciale: anzitutto per parità di trattamento (si pensi alla differenza tra il bar che espone tavolini sulla pubblica piazza e il bar che deve pavimentare suolo privato per farlo).

Per il demanio naturale invece, aperto da sempre e senza investimenti pubblici all'uso di tutti, la percezione di tasse dovrebbe restare l'eccezione, finalizzata non agli interessi finanziari dell'ente pubblico, ma a politiche di indirizzo ad un uso rispettoso dei valori naturali e collettivi. L'analogia fatta nel messaggio tra posteggi (sul demanio artificiale, costruiti di regola dall'ente pubblico che incassa le tasse demaniali) e porti (sul demanio naturale, costruiti invece da chi paga le tasse demaniali al Cantone) è sbagliata.

Valesse la sola logica fiscale, del tassare quanto possibile chi fa usi speciali, anche gli alpinisti che bivaccano sulle pareti rocciose finirebbero col dover pagare tasse ... per pagare i costi di censimento dei loro pernottamenti: una tendenza assolutamente da prevenire.

Gran parte dei ricavi dal demanio (cfr. la tabella sopra) deriva dai laghi, che giustificano in effetti particolari politiche d'indirizzo, e perfino una tassazione che può connotarsi in una sorta d'imposta. Ogni estensione a nuovi ambiti va invece evitata.

Casi particolari, come i canoni d'acqua, sono regolati da leggi speciali ed esclusi dalla materia qui all'esame.

Let. b)

Per i porti (definiti come impianti collettivi per lo stazionamento dei natanti) è istituita una nuova apposita lettera b), togliendo i riferimenti dalle precedenti lettere a) e c).

La percezione di tasse, anche elevate, per attracchi privati (lett. a) si giustifica come strumento di una politica di tutela naturalistica e paesaggistica delle rive, per dissuadere dalla diffusione e dispersione di costruzioni e punti d'attracco privati e per incentivare il raggruppamento dei natanti in porti pubblici. Si dovrebbe conseguentemente non solo ridurre, ma rinunciare a percepire tasse sui porti che rispondono a questo interesse pubblico. Tasse che, in ultima analisi, sono riversate dai gestori dei porti sugli utenti e gravano sulla concorrenzialità turistica.

Tenendo conto del fatto che i porti sono almeno potenzialmente redditizi, sarebbe tuttavia inopportuno che il Cantone rinunci a tasse demaniali, quando altri enti, per quanto pubblici, potrebbero lucrare sulle superfici d'acqua demaniali. L'ipotesi di un'esenzione da tassa si giustifica soltanto quando il porto, oltre a rispondere a un interesse pubblico, è gestito comprovatamente senza lucro. Non occorre una sistematica indagine sui profitti generati dalla gestione dei porti, come temuto nel messaggio: chi chiede l'esenzione ha l'onere di provare, a semplice richiesta periodica, che non ricava lucro, neppure indirettamente. Assurdo è in ogni caso che lo Stato si premuri di tassare opere che si riserva parimenti di sussidiare (cfr. art. 25a).

Nel complesso, pur fra mille divergenze quanto all'applicazione fatta e fattibile nei singoli casi, si è ritenuto che:

- la base legale per la tassa come proposta nel messaggio (ridotta, rispetto alla lett. a) va bene, da applicare però con criteri compatibili con una sana politica di tutela dei laghi e di promozione turistica;

- l'invito è in ogni caso alla moderazione: i massimi di legge vanno considerati tali ed eccezionali rispetto all'imposizione media;

- per l'eventuale esenzione - giustificata da pubblica utilità e in comprovata assenza di lucro - torna applicabile l'art. 23, alle cui considerazioni si rimanda;

- la parità di trattamento va garantita con il controllo giudiziario (art. 30), posta l'impossibilità di legiferare in modo

esaustivo per una materia così multiforme.

Let. c)

La definizione di "espansione di acqua pubblica in impianti su area privata" per darsene e affini è opportuna. Non convince invece la macchinosa formulazione proposta per calcolare la tassa, che aggiunge ambiguamente il criterio (opinabile) dei posti d'ormeggio a quello (valido per la superficie lacuale) dei mq. È più semplice applicare le stesse norme che per la superficie lacuale, distinguendo le darsene private dagli impianti collettivi come alle lettere a) e b). La difficoltà di misurazione menzionata nel messaggio può essere supplita da criteri forfetari introducibili dal regolamento. Spetterà semmai in tal caso al debitore della tassa dimostrare che gli standard tariffali per mq sono stati manifestamente lesi nel suo caso.

Per la lettera n) ci si rimette alle spiegazioni nel messaggio governativo.

Articolo 20a - Adeguamento delle tasse periodiche

Con una modifica del 1994 era stata introdotta la possibilità di adeguare le tasse, indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione o concessione, all'indice nazionale dei prezzi al consumo, salvo deroga sancita contrattualmente. Il testo in vigore non distingue tra inserimento di clausole d'indicizzazione nell'atto di autorizzazione o concessione e decisioni unilaterali di indicizzare gli importi, modificando le tariffe regolamentari o perfino le autorizzazioni o concessioni già rilasciate. La distinzione tra "intervento dell'adeguamento tramite notifica" e "decisione" proposta dal messaggio ai cpv. 2 e 3 non convince.

Regola ha da essere che una clausola di indicizzazione della tassa (come qualsiasi altra condizione) va precisata nell'atto di autorizzazione o concessione: a tutela dell'affidabilità per la controparte, come avviene nei contratti privati. È quindi l'atto stesso che precisa quale sia l'indice applicabile, quando e come scattano gli aumenti (o possono scattare, ritenuta la possibilità di rinuncia in caso di aumento minimo degli indici).

L'applicazione di tali clausole in generale (decidere, di regola annualmente, se far intervenire adeguamenti, nonostante scatti minimi dell'indice scelto) e in particolare (calcolo della tassa indicizzata caso per caso) può senz'altro essere delegata al Consiglio di Stato (per le concessioni decise dal Gran Consiglio) e dal medesimo a istanze subordinate.

Non è possibile invece, attraverso la prescrizione di una "semplice notifica", ledere il diritto costituzionale di contestare (se non altro per errore di calcolo) l'adeguamento della tassa, al pari di ogni altra decisione amministrativa, anche se emessa nella più semplice e lecita forma di una bolletta: che è e resta decisione impugnabile.

Diverso e particolare è invece il caso che, in assenza di una clausola di indicizzazione, si intenda adeguare una tassa a un nuovo tariffario (regolamento) o a un importante rincaro intervenuto, senza che ricorrano gli estremi di un interesse pubblico - diverso dal semplice interesse finanziario - che permette la revoca dell'atto d'autorizzazione o concessione (art. 17 e 18). Tale facoltà, per parallelismo delle forme, compete all'organo che ha rilasciato l'atto originale. Va però introdotta una clausola di salvaguardia della buona fede.

Senza molto discostarsi nella sostanza dalle proposte del messaggio, viene di conseguenza riformulato l'intero articolo.

Articolo 23 - Esenzioni dalla tassa

Diversamente dalla proposta nel messaggio, non si ravvisa l'opportunità di introdurre una differenza sostanziale tra l'esenzione per scopi ideali e quella, ulteriormente condizionata, per scopi di pubblica utilità senza fini economici: scopi che si confondono ampiamente, tra loro e con altri. P.e. nel caso delle attività sportive e ricreative, di indubbia utilità pubblica, ma non sempre esenti da elementi di retribuzione diretta o indiretta di prestazioni o da altri interessi. La difficoltà di distinguere oggettivamente tra interessi ideali ed economici è del resto evidente in fenomeni quali le sette, lo sponsoring ecc.

Discussioni di principio o regolamenti dettagliati possono portare difficilmente a soluzioni migliori dell'apprezzamento caso per caso, con il controllo giudiziario sulla parità di trattamento.

L'esenzione totale da tasse dovrà presupporre, oltre di regola allo spirito di volontariato e all'assenza di interessi economici, l'uso comune o giustificatamente limitato. Nei casi dubbi o misti, che saranno la grande maggioranza, tornerà

applicabile la riduzione, anche importante, delle tasse usuali.

Per esempio, un impianto finalizzato ad attività sportive sul lago - diversamente da un porto turistico (per il quale torna comunque applicabile una moderazione nelle tasse rispetto ad impianti "privati" per le considerazioni di pubblica utilità espresse all'art. 20) - potrà ambire ad una maggiore riduzione di tassa, quanto più le condizioni per accedere a queste attività sono tali da non privilegiare di fatto una cerchia esclusiva di utenti (ciò che sarà più facile ammettere p.e. per il nuoto che per la vela), e potrà ottenere la totale esenzione soltanto se dimostra di essere gestito effettivamente con criteri di volontariato e gratuità.

Il nuovo cpv. 2 proposto permette il medesimo effetto voluto dalla proposta del messaggio, istituendo semplicemente la possibilità di revocare l'esenzione.

Detta revoca dovrà essere la conseguenza di un mutamento delle modalità d'uso fatto, o comunque delle circostanze generale ed in particolare, sul lungo periodo, dei criteri con i quali l'esenzione viene riconosciuta a terzi. Lo scopo va insomma verificato e se del caso diversamente apprezzato col mutare del tempo. Evidentemente va tutelata la buona fede, segnatamente in caso di investimenti fatti e di esenzioni esplicitamente pattuite per un determinato periodo in un atto di autorizzazione o concessione, analogamente a quanto prescrivono gli art. 17 e 18.

Articolo 25a - Sussidi alla sistemazione di rive dei laghi e dei fiumi per uso pubblico

Dal testo vigente va stralciata la frase che obbliga il Consiglio di Stato a sentire il parere del Dipartimento: ovvietà, che sarebbe altrimenti da includere in innumerevoli altre leggi.

Articolo 25b - Ristorno ai Comuni delle tasse per affissioni sulle strade cantonali nell'abitato

Nei rapporti con i Comuni, si tratta di ripristinare un equilibrio e un patto tacito, infranti unilateralmente dal Cantone.

La legge sulle strade del 23 marzo 1983 precisava l'onere per i Comuni di partecipare ai costi di costruzione (in particolare per i marciapiedi) e di assumere integralmente i costi per impianti (illuminazione, semafori ecc.) e manutenzione (pulizia, rifacimento segnaletica, vuotatura tombini ecc.) delle strade cantonali all'interno delle zone edificabili.

Nel messaggio proponente la menzionata legge del 1983 era detto esplicitamente che, in cambio, i Comuni beneficiavano delle tasse percepite da terzi per usi speciali di queste aree, formalmente appartenenti al demanio cantonale ma di fatto affidate ai Comuni con i relativi oneri.

Forti di questo, i Comuni (alcuni adottando prima concetti globali d'affissione per il loro territorio) hanno emesso autorizzazioni e incassato tasse d'occupazione d'area pubblica per le affissioni nell'abitato, senza distinguere fra proprietà cantonale o comunale della strada.

Soltanto dal 1992 (ma in misura importante soltanto dal 1997: cfr. dati nel messaggio a pag. 9) lo Stato ha cominciato a rivendicare il diritto di emettere autorizzazioni e di percepire tasse per la posa di pannelli pubblicitari sulle strade cantonali (in pratica possibili soltanto nelle zone edificabili), entrando in conflitto con alcuni Comuni, dal momento che le società d'affissione rifiutavano di pagare ai Comuni per le medesime affissioni assoggettate a tasse cantonali.

Il Cantone ha in ogni caso interesse a trovare un accordo con i Comuni, che - potendo regolare l'insieme delle affissioni sul territorio comunale secondo criteri qualitativi e quantitativi - hanno i mezzi per indurre le società d'affissione a spostare la pubblicità sul suolo comunale, privando in questo modo il Cantone degli introiti.

Gli importi indicati nel messaggio comprendono tasse pagate anticipatamente per più anni. Nel complesso, sono contesi introiti dell'ordine di fr. 100'000.- annui, molto inferiori agli oneri caricati ai comuni dalla legge sulle strade. Il compromesso, di suddividere a metà gli introiti con i comuni, è accettabile, ma la soluzione che sia il Cantone ad incassare e a ripartire queste tasse non è coerente con la pretesa che i comuni elaborino concetti globali d'affissione per le loro zone edificabili e ne regolino l'applicazione.

D'altra parte, la facoltà o l'obbligo per i comuni di dotarsi di un concetto o piano globale per le affissioni pubblicitarie è bene siano esaminati e regolamentati in sede più opportuna, precisando forma, procedure e competenza d'adozione ecc. Infatti, i comuni che hanno provato a dare a questi piani la forma prescritta dagli strumenti della pianificazione

territoriale si sono visti rifiutare tale possibilità dalla Sezione della pianificazione urbanistica, siccome tali piani non figuravano tra le componenti facoltative dei piani regolatori (ma bene non si vede cosa possano essere altrimenti, per conseguire un effetto di pubblica utilità opponibile a terzi).

Nel complesso, appare equa e conforme al principio di sussidiarietà la seguente soluzione:

- la competenza è trasferita ai Comuni con l'entrata in vigore della presente modifica di legge, assimilando - per quanto concerne le strade cantonali nell'abitato - diritti ed oneri dei comuni per le affissioni a quelli loro per le manutenzioni di queste superfici;

- i comuni riverteranno metà degli introiti percepiti a questo titolo al Cantone, che ha avuto a suo carico buona parte almeno dell'investimento di costruzione.

- Le tasse percepite dal Cantone dal 1992 all'entrata in vigore della presente modifica di legge (come norma transitoria) sono ripartite a metà con i comuni, che possono così rinunciare alle pretese arretrate e contestate nei confronti dei concessionari doppiamente tassati.

Articolo 26 - Trasferimento di beni demaniali a enti locali

Trattandosi di beni del demanio artificiale, la competenza di trasferirli a Comuni o altri enti pubblici va regolata semplicemente richiamando l'art. 8. La coattività (cioè l'esercizio di una sorta di comproprietà sul bene demaniale) può applicarsi anche a casi minimi, e non si vede la necessità di riservare per essi in ogni caso la competenza al Gran Consiglio.

Come già al diritto vigente, va invece precisata (e riservata in ogni caso al Gran Consiglio) siccome eccezionale la competenza di trasferire a comuni o altri enti pubblici parti di beni demaniali per legge (beni naturali).

Non si giustifica di abrogare l'attuale cpv. 2 (che diventa 3).

Articolo 29a - Tassa per occupazioni abusive

Con il diritto vigente, sussiste il timore che la percezione di una tassa legalizzi l'abuso. La multa soggiace ai limiti e alle difficoltà procedurali in materia di contravvenzioni (termini brevi di prescrizione, necessità di provare una colpa ecc.), per cui risulta opportuno istituire, come in materia di abusi edilizi, un obbligo contributivo, tale che non risulti per finire più conveniente occupare abusivamente piuttosto che chiedere un'autorizzazione.

CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione invita quindi il Gran Consiglio a voler approvare il testo di modifica di legge annesso al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Mauro Dell'Ambrogio, relatore

Bergonzoli S. - Bertoli - Bobbià, con riserva -

Canonica G. - Carobbio W. - Ghisletta -

Marzorini - Pantani - Righinetti, con riserva

Disegno di

LEGGE

sul demanio pubblico del 18 marzo 1986; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 30 marzo 1999 n. 4873 del Consiglio di Stato,

- visto il rapporto 27 agosto 1999 n. 4873 R della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 è così modificata:

Art. 7 cpv. 3 - Acquisto

³Abrogato

Art. 8 - Estinzione

¹I beni che non sono demaniali per legge (demanio artificiale) perdono questa qualità per decisione del Gran Consiglio.

²Sino ad un valore di fr. 500'000.--, la decisione compete al Consiglio di Stato.

Art. 11 - Autorità competenti

¹Le autorizzazioni sono rilasciate dal Consiglio di Stato, che può delegare questa competenza a istanze subordinate.

²Le concessioni che implicano disposizioni importanti del demanio sono di competenza del Gran Consiglio; sono tali quelle che coinvolgono estese superfici e comportano limitazioni durature dell'uso comune o ne rendono difficile il ripristino in futuro; negli altri casi, competono al Consiglio di Stato.

Art. 20 cpv. 1 - Ammontare

¹Per l'uso del demanio pubblico sono dovute le seguenti tasse:

a) opere, come fabbricati, terrazze, darsene, impianti balneari, pontili, piscine, muri, terrazze, giardini, tende, copertura di corsi d'acqua, utilizzazioni di aree per l'esercizio di commerci, utilizzazioni di aree per posteggio privativo dei veicoli e simili, fino a fr. 400.-- per mq all'anno; se l'uso dei posteggi è regolato da parchimetri, fino a fr. 2.-- all'ora;

b) impianti collettivi per lo stazionamento dei natanti sino a fr. 6.-- annui per mq di area demaniale occupata, compresa la superficie indispensabile per le manovre dei natanti, dedotte eventuali parti accessibili gratuitamente a chiunque;

c) espansione di acqua pubblica in impianti edificati sull'area privata: analogamente alle lett. a) e b);

d) appoggio alle opere stradali di cinte, cancelli, solette e simili fino a fr. 200.-- il ml una volta tanto;

e) posa di condotte d'acqua potabile, canalizzazioni, cavi aerei o sotterranei e simili fino a fr. 20.-- il ml una volta tanto oltre alla rifusione delle spese di ripristino e dei danni; le spese per lo spostamento giustificato dalle circostanze sono a carico dell'avente diritto;

f) boe, scivoli ed altri tipo d'attracco per natanti, fino a fr. 1'000.-- all'anno;

g) esercizio di stabilimenti balneari e campeggi lungo le rive dei laghi o fiumi, a dipendenza della larghezza e della qualità della riva pubblica, fino a fr. 400.-- per ml all'anno;

h) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di ponteggi e simili, fino a fr. 30.-- per mq al mese;

i) scarico di materiale nei laghi e corsi d'acqua, fino a fr. 25.-- per mc;

l) estrazione di sabbia, ghiaia e altro materiale dall'alveo dei laghi e corsi d'acqua, fino a fr. 25.-- per mc; non è dovuta

nessuna tassa per estrazioni d'uso privato inferiori a 5 mc;

m) lampade, insegne e simili fino a fr. 750.-- all'anno;

n) pannelli pubblicitari e simili sino a fr. 500.-- il mq annui di superficie d'affissione.

Art. 20a - Adeguamento delle tasse periodiche

¹L'atto di autorizzazione o concessione può prevedere che tasse periodiche siano adeguate a un indice, entro i limiti di legge.

²L'applicazione generale e nei casi singoli delle clausole di indicizzazione compete al Consiglio di Stato.

³È sempre possibile revocare e rinnovare atti di autorizzazione o concessione di lunga durata, allo scopo di adeguare le tasse al rincaro o a nuovi criteri generali per le medesime, nei limiti della tutela della buona fede in rapporto a impegni assunti.

Art. 23 - Esenzioni

¹È esente da tassa l'uso speciale a scopo ideale o di pubblica utilità senza fini economici.

²L'esenzione può sempre essere revocata.

³L'esenzione è concessa alla condizione che gli impianti o le strutture siano accessibili secondo i principi dell'uso comune o con restrizioni giustificate e conformi alla destinazione generale dell'area demaniale occupata.

Art. 25a cpv. 4 - Sussidi

⁴Il Consiglio di Stato, nel limite del credito di bilancio, accorda contributi fino a un importo massimo di fr. 500'000.-- per oggetto; negli altri casi decide il Gran Consiglio.

Art. 25b (nuovo) - Strade cantonali nelle zone edificabili

¹Le autorizzazioni e la riscossione di tasse per pannelli pubblicitari e simili sulle strade cantonali nelle zone edificabili competono ai Comuni, salva la facoltà del Cantone di opporsi per fondate ragioni, segnatamente di sicurezza stradale.

²I Comuni riversano al Cantone la metà delle tasse così riscosse.

Art. 26 - Trasferimento di beni demaniali

¹L'autorità competente secondo l'art. 8 può trasferire un bene demaniale a un ente pubblico minore, fissandone le condizioni.

²La competenza di trasferire un bene demaniale per legge è sempre del Gran Consiglio.

³La decisione non è necessaria per le situazioni esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29a (nuovo) - Rimozione e tassazione delle occupazioni abusive

¹Le occupazioni abusive possono essere rimosse per ordine del Dipartimento con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

²Le occupazioni abusive non esentano dal pagamento dell'equivalente tassa d'uso normalmente esigibile, adeguatamente maggiorata in funzione dell'indebito arricchimento conseguito.

³È riservata la procedura contravvenzionale.

II.

Norme transitorie

A) Tasse: esigibilità

Le tasse indicate all'art. 20 cpv. 1 lett. b), c) ed n) si applicano:

a) per le nuove utilizzazioni e per quelle non ancora scadute ma provviste delle clausola d'adeguamento, dall'entrata in vigore della modifica della presente legge;

b) per tutte le altre utilizzazioni all'atto del loro rinnovo.

B) Strade cantonali nelle zone edificabili

Le tasse di cui all'art. 25b, riscosse dal Cantone dal 1992 all'entrata in vigore di questa legge, sono ristornate per la metà ai comuni.

III.

Norma finale

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.